

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la costruzione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 (G4) di volumetria pari a 1.600.000 mc da realizzarsi in località Ginestreto, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del comune di Poggio Torriana (RN) proposto da Sogliano Ambiente spa, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 novembre 2016, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. In attuazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia, fatti salvi eventuali accordi regionali di cui all'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti extra-regionali derivanti dal trattamento di rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati, seppur aventi codice EER (ex CER) 19, qualora il trattamento a cui sono stati sottoposti non ne abbia cambiato sostanzialmente la natura e la composizione.
2. Relativamente alla limitata porzione interessata dal calanco come normata dall'art. 4.1, comma 4, del PTCP di Rimini, si prescrive che tali aree non siano interessate dall'area di deposito n. 2.;
3. Per quanto riguarda la tutela paesaggistica del Comune di Sogliano al Rubicone al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e onde evitare di aggiungere elementi di distonia anche percettivi, deve essere realizzato l'inerbimento dell'argine a valle della nuova discarica G4 a conclusione dei lavori di realizzazione; inoltre, per quanto concerne le opere relative ai serbatoi di accumulo di percolato, la loro realizzazione deve prevedere la tinteggiatura con cromie di tipo naturale che si possano integrare con il paesaggio e la tradizione costruttiva locale e si dovrà provvedere ad opere di mitigazione ambientale tramite alberi e arbusti di tipo autoctono.
4. Per quanto riguarda la tutela paesaggistica del Comune di Poggio Torriana, al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e onde evitare di aggiungere elementi di distonia anche percettivi, il riporto delle terre e rocce da scavo venga completamente inerbito e comunque adottate tecniche idonee e naturali funzionali alla sua stabilizzazione per il tempo di permanenza.
5. Per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici dovrà essere attivato un controllo archeologico per verificare l'eventuale presenza di stratigrafie e/o resti strutturali, mediante un'assistenza in corso d'opera delle operazioni di scavo. In particolare:
 - tale controllo archeologico dovrà essere concordato di volta in volta con la Soprintendenza Archeologia. Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini,

in quanto gli interventi di scavo previsti non sono limitati alla sola realizzazione della discarica e delle aree di stoccaggio, ma prevedono operazioni diversificate in profondità ed estensione e si ritiene che la modalità con cui organizzare al meglio tali controlli archeologici debba essere congiuntamente valutata;

- nel caso si verificassero rinvenimenti o l'individuazione di stratigrafie archeologiche la Soprintendenza potrà richiedere approfondimenti specifici con ampliamenti anche al di fuori del sedime delle opere progettate, così come previsto dall'art. 28 del D.Lgs 42/2004;
- l'attività di controllo archeologico dovrà essere affidata a ditte archeologiche qualificate, che opereranno sotto la direzione della Soprintendenza senza che alcun onere ricada su di esso. Il nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio lavori dovrà essere comunicata con congruo anticipo, tenuto conto della necessità segnalata di concordare le modalità operative del controllo.

Fase di gestione

6. I codici EER dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati alla gestione sono quelli elencati al punto 2.A.
7. I lavori di realizzazione della discarica devono iniziare entro un anno e terminare entro 5 anni dalla data di efficacia del provvedimento di VIA. Dell'inizio lavori devono essere informati i Comuni territorialmente competenti e l'Arpae.
8. A lavori ultimati deve essere trasmesso ad Arpae il certificato di collaudo, (sia funzionale sia tecnico-costruttivo) da parte di tecnico competente che non abbia partecipato alla progettazione e/o direzione lavori. Il collaudo deve attestare altresì che il progetto è stato realizzato conformemente al progetto approvato.
9. A lavori ultimati, e soddisfatta la prescrizione sopra citata, il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento deve chiedere ad Arpae l'ispezione. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il Gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.
10. Eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte all'Autorità Competente in materia di VIA e ad Arpae ai fini della modifica di AIA.
11. Prima della chiusura dei pozzetti di conferimento acque meteoriche al canale di fondo deve essere inviata comunicazione ad Arpae indicando le giornate previste per l'effettuazione dei lavori. A fine lavori deve essere trasmesso ad Arpae il certificato di collaudo, sia funzionale che tecnico-costruttivo, con particolare riferimento al ripristino dell'impermeabilizzazione del fondo della discarica al fine di dare atto dell'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali.

12. E' fatto divieto della coltivazione contemporanea di G2 e G4. La discarica G4 deve iniziare la sua coltivazione solo ed esclusivamente quando termina la coltivazione di G2; ovvero quando la discarica di G2 raggiunge la quota prevista di abbancamento. Qualora, durante la fase di coltivazione di G4 si rendesse necessario effettuare il recupero delle volumetrie rese disponibili dal calo fisiologico dei rifiuti abbancati nella discarica di G2, deve essere sospesa la coltivazione di G4 ed essere effettuata una copertura del rifiuto temporanea di medio termine.
13. Sogliano Ambiente è autorizzato per la discarica G2 e G4 ad effettuare le seguenti operazioni di smaltimento e recupero:
- operazione di smaltimento D1: smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo nell'ambito della discarica;
 - operazione di recupero R11: recupero del rifiuto con codice EER 190503 (biostabilizzato) da utilizzarsi come copertura giornaliera;
 - operazione di recupero R1: recupero del rifiuto con codice EER 190699 (biogas).
14. Per la discarica G2 è consentita la coltivazione dell'impianto di discarica fino al raggiungimento di una volumetria complessiva (volume utile per l'abbancamento dei rifiuti) pari a 2.500.000 m³.
15. Per la discarica G4 è consentita la coltivazione dell'impianto di discarica fino al raggiungimento di una volumetria complessiva (volume utile per l'abbancamento dei rifiuti) pari a 1.600.000 m³.
16. Lo smaltimento massimo giornaliero di rifiuti, consentito nella discarica in coltivazione è pari a 950 tonnellate, derogabili a 1300 tonnellate in condizioni di emergenza, previa comunicazione all'Arpae Forlì-Cesena, delle motivazioni di emergenza.
17. Per la discarica G2 il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente all'impianto di discarica (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 439.600 tonnellate di rifiuti.
18. Per la discarica G4 il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente all'impianto di discarica (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 439.600 tonnellate di rifiuti.
19. Il quantitativo massimo di rifiuto non pericoloso, individuato dal codice EER 190503 (biostabilizzato), che è possibile sottoporre annualmente ad operazioni di recupero (R11) presso l'impianto di discarica in fase di coltivazione è pari al 20 % dei rifiuti complessivamente conferiti per le operazioni di smaltimento D1. Tale rifiuto è soggetto ai criteri di ammissibilità dettati dal DM 27/09/10 e smi a cui possono essere applicate le deroghe autorizzate dal presente atto.

20. Il quantitativo massimo di rifiuto non pericoloso individuato dal codice EER 190699 (biogas), che è possibile sottoporre annualmente ad operazioni di recupero (R1) presso l'impianto di discarica, è pari a 28.000 tonnellate corrispondenti a circa 23.000.000 m³.
21. I quantitativi di cui ai precedenti punti sono da intendersi riferiti a ciascun anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
22. Il presente atto comprende le procedure di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi, secondo quanto stabilito dal DM 27/09/10 e smi.
23. Per entrambe le discariche G2 e G4, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, del DM 27/09/10 e smi, vengono concesse le deroghe ai limiti di concentrazione della Tabella 5, dello stesso DM. Le deroghe vengono concesse per singolo codice EER come riportato nell'Allegato 2 dell'AIA. Le deroghe sono concesse per i parametri e le concentrazioni indicati, nella tabella sotto riportata:

Parametro	Concentrazioni i mg/L	Parametro	Concentrazioni mg/L
Arsenico	0.6	Piombo	3
Bario	30	Antimonio	0.21
Cadmio	0.3	Selenio	0.15
Cromo totale	3	Zinco	15
Rame	10	Cloruri	7500
Mercurio	0.06	Fluoruri	45
Molibdeno	3	Solfati	15000
Nichel	3	DOC	2500

Deroghe ai limiti di concentrazione Tabella 5, DM 27/09/10 e smi

24. E' vietato conferire in discarica i rifiuti individuati all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 36/03 e quelli di cui all'art. 6, comma 6, del DM 27/09/10 e smi.
25. Per tutti i rifiuti in ingresso deve essere garantita una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% (art. 6, comma 3, del DM 27/09/10 e smi).
26. Per tutti i rifiuti in ingresso Sogliano Ambiente deve attuare quanto previsto dall'art. 4, del DM 27/09/10 e smi ai fini della verifica in loco.
27. I rifiuti speciali non pericolosi in ingresso devono sottostare ai criteri di ammissibilità così come previsto dal DM 27/09/10 e smi. In particolare:
- la caratterizzazione di base del Produttore del rifiuto deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno (omologa);
 - Sogliano Ambiente, secondo quanto stabilito dall'art 4,

comma 4, del DM 27/09/10 e smi deve prelevare almeno 1 campione annuale per ogni conferitore. I campioni prelevati da Sogliano Ambiente e mantenuti a disposizione dell'organo di controllo, devono essere conservati a temperatura ambiente, ad eccezione dei campioni putrescibili che andranno conservati in congelatore. I campioni devono essere conservati per un massimo di due mesi;

- le modalità di campionamento e le determinazioni analitiche ai fini della verifica di conformità devono essere effettuati secondo quanto dettato dall'Allegato 3 del DM 27/09/10 e smi;
- ai fini della verifica di conformità (verifica documentale) Sogliano Ambiente deve utilizzare uno o più determinazioni analitiche impiegate dal produttore per la caratterizzazione di base effettuata con la frequenza prevista dall'art. 2, comma 3, del DM 27/09/10 e smi e cioè in corrispondenza del primo conferimento e successivamente ad ogni variazione significativa del processo che ha originato il rifiuto e in ogni caso almeno una volta l'anno.

28. Annualmente per ogni codice EER e per ogni conferitore oltre alle verifiche previste dal DM 27/09/10 e smi e sopra riportate deve essere effettuato un'ulteriore analisi dei limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti in discarica (seconda verifica di conformità).

29. Nel caso in cui, per i soli metalli, entrambe le verifiche di conformità analitica di cui al punto precedente, determinassero l'utilizzo delle deroghe per il medesimo parametro, nell'anno di validità della successiva omologa, il Gestore deve eseguire anche una verifica analitica sul rifiuto tal quale nel luogo di produzione del rifiuto stesso.

30. Ai fini dell'omologa, i EER conferiti in discarica prodotti da miscelazione di rifiuti, considerato che questi ultimi possono presentare caratteristiche estremamente variabili, sono da intendersi come rifiuti non generati regolarmente, così come definito dall'Allegato 1, punto 3), lettera b), del DM 27/09/2010. Per tali rifiuti, il Gestore deve essere in possesso di verifica di conformità analitica, ogni circa 500 tonnellate di rifiuto conferito, per produttore.

31. In merito alle procedure di accettazione dei rifiuti non pericolosi aventi codici a specchio devono essere presenti presso lo stabilimento gli accertamenti analitici finalizzati alla classificazione degli stessi, almeno una volta l'anno.

32. Non si applica il limite di concentrazione del parametro DOC per i codici EER riportati nell'Allegato 2 dell'AIA dove nella colonna relativa al parametro DOC è riportata la dicitura "art 6", purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica o il contenuto della sostanza organica o se derivanti dal trattamento meccanico o biologico come previsto dall'art. 6 del DM 27/09/10 e smi oppure se esplicitamente esclusi dallo

stesso articolo. Dette condizioni devono essere debitamente documentate.

33. Ai rifiuti con codice EER 190604 - 190606, 190503 e 190501 non si applica il limite di concentrazione del parametro DOC purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/03 e presenti un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh.
34. I fanghi biologici codice EER 190805 provenienti dal ciclo di depurazione delle acque reflue urbane di impianti appartenenti al territorio della Provincia di Forlì-Cesena, sono ammessi con deroga a 4000 mg/l per il solo parametro DOC.
35. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi al recupero per il riutilizzo come copertura giornaliera (R11 per il codice EER 190503) deve essere effettuato all'interno del corpo discarica.
36. Il biostabilizzato, utilizzato in R11 per la copertura giornaliera del rifiuto, deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella sottostante in cui è riportata la Tab 1 della "DGR n° 1996 del 29/12/06 inerente l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dalla stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti", in particolare:

Parametro	Limite
Indice respirazione dinamico mg O ₂ x Kg SV x h ⁻¹	≤ 1000 ± 30%
Umidità % in peso	≤ 50
Granulometria mm	≤ 50

Caratteristiche biostabilizzato per copertura discariche

37. Il tempo massimo di detenzione del biostabilizzato nell'area del corpo discarica, prima dell'utilizzo, per la copertura giornaliera del rifiuto, è di 3 giorni dal ricevimento nell'impianto stesso
38. Sogliono Ambiente deve richiedere al produttore la certificazione dalla quale risulta che il processo di produzione del biostabilizzato da utilizzare per la copertura giornaliera del rifiuto, rispetti le condizioni minime indicate al punto 1, Allegato A, del Regolamento Regionale, e le analisi di caratterizzazione relative all'ultimo trimestre.
39. I campioni di biostabilizzato devono essere prelevati secondo la metodica UNI 10802.
40. Tutte le fasi inerenti la gestione e la coltivazione della discarica devono attenersi a quanto riportato nel Piano di Gestione Operativa e nelle procedure allegate al Piano stesso.
41. Con riferimento alla Procedura P.A.01 i rifiuti in attesa del risultato analitico e accettati con riserva (verifica in

loco) devono essere stoccati o all'interno di un cassone coperto nella piazzola dedicata o sfuso, coperto con idonei teli, nell'area adiacente a quella di coltivazione.

42. I carichi respinti a seguito della verifica analitica di conformità da parte del Gestore devono essere gestiti secondo quanto previsto dal PGO.
43. E' ammesso il ricircolo del percolato nella discarica G2 in fase di gestione operativa; nella discarica G4 è ammesso il ricircolo del percolato sia in fase di gestione operativa sia in fase di gestione post-operativa.
44. Nella discarica G2 può essere effettuato il ricircolo solo del percolato prodotto dalla discarica stessa; in egual modo nella discarica G4 può essere effettuato il ricircolo solo del percolato prodotto dalla discarica stessa.
45. Nel corso delle operazioni di riempimento dei pozzetti dedicati al ricircolo del percolato, devono essere evitati sversamenti di percolato e al termine di dette operazioni gli stessi devono essere regolarmente chiusi.
46. Tutte le istruzioni e/o procedure operative previste per la gestione operativa e post operativa delle discariche devono sempre essere contenute in unico documento che deve prevedere una revisione ed una data.
47. Eventuali variazioni del Piano di Gestione Operativa e delle procedure denominate P.A.01. Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica, P.A.12. Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa, P.A.13. Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica devono essere preventivamente presentate all'Autorità Competente con le forme della "modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA".
48. Le istruzioni e/o procedure indicate nel PGO e non soggette ad approvazione che nel tempo subiscono modifiche devono essere trasmesse per conoscenza all'Arpa Forlì-Cesena unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata.
49. Almeno una volta l'anno deve essere effettuata la pulizia dei serbatoi utilizzati e della vasca di accumulo del percolato; al bisogno deve essere effettuata anche la pulizia e rimozione del rifiuto presente nel bacino di contenimento. I rifiuti derivanti da dette operazioni devono essere annotati sull'apposito registro di carico-scarico dei rifiuti prodotti.
50. L'utilizzo del biostabilizzato è autorizzato solo ed esclusivamente nella copertura giornaliera; ne è vietato l'utilizzo nella copertura a medio/lungo termine e nella copertura superficiale definitiva della discarica.
51. E' ammesso l'utilizzo dei teli impermeabili, finalizzato ad evitare l'ingresso di acqua piovana nelle aree di coltivazione, solo ed esclusivamente dove la copertura del rifiuto sia stata effettuata con terreno o biostabilizzato.

E' vietato l'utilizzo di teli impermeabili laddove il rifiuto è stato coperto con teli a carbone attivo in quanto le caratteristiche di posa non ne consentono l'utilizzo combinato.

52. I rifiuti che, a causa del vento, possono essere dispersi nell'area adiacente alla zona di coltivazione devono essere raccolti prima della chiusura giornaliera dell'impianto.
53. La viabilità sul corpo discarica di G4 deve essere realizzata prioritariamente utilizzando materiali di recupero.
54. Deve essere garantita l'attuazione del piano di emergenza, per condizioni straordinarie quali, incendi ed esplosioni, frane e potenziali instabilità, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, versamento accidentale di percolato, gestione degli incidenti stradali in discarica, gestione delle emergenze particolari quali: terremoti, cedimenti strutturali e incendi boschivi descritto nel piano di gestione operativa.
55. Deve essere mantenuto costantemente sotto controllo e in perfetta efficienza il sistema di protezione fisica dell'impianto.
56. Gli interventi di trattamento contro gli agenti infestanti, devono essere eseguiti evitando la dispersione di aerosol.
57. L'impianto deve essere dotato dei sistemi e mezzi antincendi a rapido impiego previsti dal CPI valido.
58. Tutte le operazioni di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie della discarica in gestione e degli impianti connessi al sito di Ginestreto devono essere annotati sui registri predisposti dal Gestore. I registri devono essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
59. Le materie prime devono essere gestite in maniera da non provocare danni ambientali. In particolare devono essere stoccate utilizzando accorgimenti atti ad evitare dispersioni che possano determinare inquinamento delle matrici ambientali.
60. Le materie prime allo stato liquido che in caso di rottura del serbatoio possono provocare inquinamenti ambientali devono essere provviste di bacino di contenimento protetto dagli agenti atmosferici.
61. Le materie prime devono essere stoccate in spazi e/o locali separati dai rifiuti prodotti.
62. Devono essere mantenuti in efficienza i sistemi di allarme visivo atti ad evitare il sovra riempimento delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio del percolato di G1 - G2 - G4.
63. Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione, tale etichetta deve riportare il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e la classe di pericolosità. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere contraddistinte da cartelli riportanti la lettera "R".
64. Lo stoccaggio di rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori

a perfetta tenuta, posti su bacini di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10%.

65. Deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti.

66. Lo stoccaggio degli oli deve avvenire in contenitori (serbatoi/cisterne) fissi e dotati di:

- idonei sistemi di abbattimento dei vapori;
- misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi;
- bacino di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10%.

67. I rifiuti prodotti non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno.

68. Il Gestore è tenuto a perseguire l'allineamento alle BAT di settore esplicitate.

69. Il Gestore deve operare ed attuare quanto previsto dai singoli piani e dagli eventuali progetti esecutivi.

70. Il Gestore è autorizzato fino al 27/02/2024:

- al proseguo della fase di post-gestione della discarica G1 iniziata in data 11/02/2008, la cui durata è fissata in 30 anni;
- alla coltivazione della discarica denominata G2, ubicata in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n. 14 e, classificata ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 come discarica per rifiuti non pericolosi e, ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettera c), del DM 27/09/10 e smi, come sotto categoria discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas;
- alla costruzione e alla coltivazione della discarica denominata G4, ubicata in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n. 14, classificata ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 come discarica per rifiuti non pericolosi e, ai sensi dell' art. 7, comma 1, lett. B, del DM 27/09/10, come sotto categoria "discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati";

- alla costruzione e all'avvio degli impianti annessi alla discarica G4;
- ad effettuare l'incremento della portata annua di percolato che può essere trattato nell'impianto di trattamento del percolato con l'inserimento di un terzo stadio evaporativo.

71. Ripresentare il PGO relativo alla discarica G2 e G4 integrandolo e rendendolo coerente con le modifiche previste dal presente atto (deroghe, chiusura canale di fondo ecc).
72. Le istruzioni e/o procedure operative previste per la gestione operativa e post operativa e le metodiche analitiche relative ai monitoraggi previsti dal PMC e PSC delle discariche devono sempre essere contenute in unico documento che deve prevedere una revisione ed una data.
73. Deve essere presentata ed aggiornata la "Planimetria dei punti di monitoraggio e controllo".
74. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli di ogni discarica in post gestione devono essere assicurati fino a che l'Ente territorialmente competente accerti che la discarica non comporti rischi per la salute e l'ambiente.
75. La fase di post-gestione della discarica e i ripristini delle zone di stoccaggio dei terreni denominate "zona 1" e "zona 2" devono essere attuati in modo conforme al Piano di Gestione Post-Operativa.
76. Le attività che vengono svolte per ogni sezione impiantistica descritta nel Piano di Gestione Post-Operativa devono essere annotate su apposito specifico registro indicando la data, le operazioni effettuate e l'esecutore. Tale registro deve essere mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
77. La procedura di chiusura della discarica deve avvenire secondo quanto dettato dall'art. 12, del D.Lgs. 36/2003. La durata della fase di post-gestione è pari ad almeno 30 anni.
78. Sogliano Ambiente deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il proponente è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni.
79. Sogliano Ambiente deve comunicare ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario, nelle strutture d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Presso l'installazione deve essere conservato un organigramma aggiornato contenente l'indicazione dei soggetti responsabili delle attività svolte nel sito. Tale organigramma deve essere corredato da una copia degli atti di attribuzione delle specifiche responsabilità (procure speciali, deleghe, ecc.) e deve essere messo a disposizione di tutti gli organi di controllo che ne facciano richiesta. Lo stesso organigramma (ed ogni suo eventuale aggiornamento) deve essere trasmesso all'Arpae Forlì-Cesena.

80. Sogliano Ambiente deve comunicare preventivamente all'Autorità Competente, le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 29- nonies - Parte II - del D.Lgs 152/06 e smi) o le modifiche dei contenuti dell'AIA o la proposta di aggiornamento delle procedure operative indicate in AIA quali: Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica; Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa; Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica.

81. Le modifiche apportate ai testi dei documenti approvati o presentati all'Autorità Competente devono essere effettuate barrando le parti eliminate ed evidenziando in grigio le parti aggiunte.

82. Sogliano Ambiente per tutta la durata della fase di gestione operativa e post operativa deve inviare il report annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del monitoraggio, attraverso il portale <http://ippc-aia.arpa.emr.it>, in ottemperanza alle prescrizione della DGR n. 3836 del 09.04.10. Il report deve comprendere almeno i seguenti elaborati:

- risultati dei monitoraggi ambientali e gestionali previsti nel PMC compiuti nell'anno solare precedente, accompagnati da un'elaborazione e relazione di sintesi utile per la valutazione integrata degli impatti ambientali. In particolare deve prevedere:
 - o sintesi della valutazione di tutti i monitoraggi previsti dal PMC comprensivi delle attività di gestione/manutenzione non dettagliati nel PSC;
 - o la sequenza dei dati analitici con un approfondito commento sul loro andamento, le valutazioni sintetiche dei trend annuali, il confronto con gli anni precedenti e le variazioni delle concentrazioni, in aumento o in diminuzione, in riferimento ai limiti legislativi specifici ove presenti;
 - o una tabella riassuntiva per ogni matrice degli eventuali superamenti legislativi specifici;
 - o i database non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni dovranno essere indicati con riferimento al limite di quantificazione della misurazione. Al fine di agevolare le elaborazioni statistiche dei dati, i valori inferiori al limite di quantificazione dovranno essere riportati indicando in tabella direttamente il 50% del limite con colorazione diversa. Con nota a piè pagina dovrà essere indicato il limite di quantificazione delle metodiche utilizzate.
 - o l'eventuale sintesi dell'iter istruttorio;
 - o i riferimenti normativi;
 - o la/le revisioni dei Piani autorizzati e il/i PSC in vigore;

- o riassunto delle variazioni e delle modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - o malfunzionamenti degli impianti e/o fuori uso dei sistemi di monitoraggio degli impianti e/o incidenti ambientali e relative opere di manutenzione effettuate;
 - o nel monitoraggio delle acque superficiali specificare gli eventuali tentativi effettuati al fine di rispondere alla frequenza del PSC;
 - o ogni altra informazione prevista nel presente atto.
- aggiornamento annuale dei database relativi ai monitoraggi ambientali realizzati a partire dall'anno 2008 da inviare ad Arpa Forlì-Cesena; le modifiche degli stessi devono essere concordate con Arpa. I database devono riportare la data e la motivazione del campione che non è stato possibile prelevare e devono essere evidenziati gli eventuali superamenti dei limiti previsti;
 - letture degli inclinometri e dei piezometri posti in prossimità dell'argine di valle relativi agli assestamenti dell'argine e al livello di falda. Tali letture devono essere rappresentate con almeno quattro tipi di grafici (differenza locale, differenza integrale, Azimut integrale, polare) e corredate di planimetria relativa. Alla documentazione deve essere allegata una relazione, redatta da tecnico competente, e comprensiva della valutazione sulla stabilità dell'argine di valle, dovutamente asseverata;
 - la relazione di cui al punto precedente, deve essere inviata anche al Comune di Sogliano al Rubicone e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna;
 - le informazioni richieste all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/03 e precisamente: quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti, loro andamento stagionale, prezzi di conferimento, andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento, quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento, volume occupato e capacità residua nominale della discarica e i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
 - lo stato di attuazione inerente gli interventi previsti dai piani delle opere naturalistiche di mitigazione di impatto con una relazione specifica che illustri, per le singole aree e singoli impianti, anche con documentazione fotografica, lo stato di sviluppo raggiunto e le condizioni fitosanitarie;
 - relazione di aggiornamento del Piano Finanziario;
 - codici EER e nominativo della ditta produttrice del

rifiuto ritirato con i parametri in deroga, quantitativo di rifiuto ritirato ed elenco dei parametri derogati;

- nome del produttore, codice EER del rifiuto e data del primo ed ultimo conferimento relativo alla mancata verifica di conformità analitica da parte del Gestore;
- documentazione attestante il mantenimento delle certificazioni ambientali (EMAS, ISO ecc.).
- quantitativo in m³ di biogas bruciato in torcia e il quantitativo in m³ di biogas inviato a recupero.

Sogliano Ambiente deve presentare ad Arpae le relazioni di cui al punto sopra indicato in formato word ed excel a seconda della tipologia di documento.

83. Nel caso in cui il risultato di un autocontrollo effettuato da Sogliano Ambiente sia superiore o prossimo al limite di emissione autorizzato (ovvero quando l'intervallo di confidenza del valore misurato comprende il limite di emissione), o si presentassero situazioni di potenziale pericolo di contaminazione di una o più matrici ambientali Sogliano Ambiente ne deve dare tempestiva comunicazione all'Arpae Forlì-Cesena, relazionando sulle cause e sui provvedimenti adottati o in corso di adozione per il ripristino di una condizione di piena conformità ai valori limite di emissioni autorizzati; in dette circostanze deve essere prevista la ripetizione, nel più breve tempo possibile, del campionamento del parametro superiore o prossimo al limite autorizzato al fine di attestare il ripristino di una situazione di piena conformità. Quanto sopra non si applica alla matrice acque superficiali, in quanto regimate da specifiche prescrizioni.

84. Sogliano Ambiente deve trasmettere ad Arpae Forlì-Cesena entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario annuale di massima dei campionamenti previsti per l'anno successivo. Sarà cura del proponente dare conferma preventiva ad Arpae, almeno quindici giorni prima, a mezzo fax delle date definitive dei campionamenti (ad esclusione di quelle relative alle acque superficiali meteoriche e di ruscellamento che non sono pianificabili in quanto legate ad eventi meteorici significativi).

85. Sogliano Ambiente, ai sensi del comma 1 dell' art 29-undecies del D. Lgs. 152/06 e smi deve comunicare immediatamente, in forma scritta (fax o pec) all'Arpae Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone e all'AUSL Forlì-Cesena, particolari circostanze quali:

- malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore alle 4 ore;
- incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata ad Arpae o al numero di emergenza ambientale 840-000709).

Nella medesima comunicazione, deve essere fornita

un'indicazione degli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicazioni delle misure adottate per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori ed eventuali incidenti o eventi imprevisti; inoltre devono essere individuati eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, Sogliano Ambiente deve ripristinare la situazione autorizzata. Resta inteso che gli interventi di messa in sicurezza devono essere attuati immediatamente.

86. Come disposto all'art. 11, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 36/03, Sogliano Ambiente deve comunicare alla Regione e all'Arpa di Forlì-Cesena la mancata ammissione dei rifiuti in discarica, fermo restando quanto previsto dal Regolamento CEE n. 259/93 in merito alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
87. Qualora Sogliano Ambiente decida di cessare o sospendere anche temporaneamente l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r all'Arpa di Forlì-Cesena e al Comune di Sogliano al Rubicone la data prevista di termine dell'attività.
88. Deve essere garantita l'attuazione del piano di emergenza, per condizioni straordinarie quali, incendi ed esplosioni, frane e potenziali instabilità, raggiungimento dei livelli di guardia e/o di fondo di indicatori di contaminazione, versamento accidentale di percolato, gestione degli incedenti stradali in discarica, gestione delle emergenze particolari quali: terremoti, cedimenti strutturali e incendi boschivi descritti nel PGO.
89. L'autorizzazione, sostitutiva del Permesso di Costruire, assume validità ed efficacia dalla data di ratifica di assenso alla variante al PRG, contenuta nel procedimento di VIA per la realizzazione della discarica denominata G4 da parte del Consiglio Comunale del Comune di Sogliano al Rubicone, alle seguenti condizioni:
 - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta Autorizzazione sismica ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008;
 - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, è fatto obbligo:
 - al costruttore, di presentare denuncia all'Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone prima dell'inizio dei lavori;
 - al committente di presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dall'Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone, onde ottenere l'abitabilità e/o agibilità;
 - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 della Ditta/Ditte esecutrice le opere (art. 90 del D.Lgs. 81/2008) comprensivo della relativa modulistica comunale;

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta copia fotostatica del certificato di iscrizione della Ditta/Ditte esecutrice le opere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato in corso di validità (art. 90 del D.Lgs. 81/2008);
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta autocertificazione da parte della Ditta/Ditte esecutrice le opere in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 comprensiva di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta autocertificazione da parte della Ditta esecutrice le opere relativamente al contratto collettivo nazionale applicato;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositata copia della notifica preliminare prevista all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositata presso l'Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone la documentazione relativa agli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 (ex. L. 46/90) ovvero dichiarazione di non soggetto;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite all'interno dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone e allegata alla Delibera di Giunta Regionale di VIA entro la quale il presente atto è ricompreso;
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere edili (cioè alla data di efficacia della delibera di ratifica della variante al PRG del Comune di Sogliano al Rubicone); quello di ultimazione non può superare i cinque anni dalla stessa data di efficacia;
- in posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà essere esposto un cartello riportante:
 1. Nome e cognome del titolare del presente atto;
 2. Nome e cognome del D.L.;
 3. Nome e cognome del costruttore;
 4. Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
 5. Oggetto dei lavori;
 6. Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.
- dovrà essere data comunicazione scritta al Comune di Sogliano al Rubicone e ad Arpae della data di inizio lavori. Qualora non siano stati già indicati si dovranno fornire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa

assuntrice e quello del Direttore delle opere, prima dell'inizio dei lavori. Dovrà essere comunicata l'eventuale sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori.

- Alla presente, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, devono essere allegati gli elaborati del progetto "Aspetti Tecnici", dal 1.1 a 1.31, timbrati dall'Ufficio Edilizia del Comune di Sogliano al Rubicone;

90. Il Comune di Poggio Torriana fa presente che per la realizzazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto al Comune di Poggio Torriana, apposita comunicazione di inizio lavori, contenente:
 - o Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 della Ditta/Ditte esecutrice le opere (art. 90 del D.Lgs. 81/2008) comprensivo della relativa modulistica comunale;
 - o copia fotostatica del certificato di iscrizione della Ditta/Ditte esecutrice le opere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato in corso di validità (art. 90 del D.Lgs. 81/2008);
 - o autocertificazione da parte della Ditta/Ditte esecutrice le opere, in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 comprensiva di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - o autocertificazione da parte della Ditta esecutrice le opere relativamente al contratto collettivo nazionale applicato;
 - o depositata copia della notifica preliminare prevista all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008;
 - o nomina del Direttore dei Lavori, del Responsabile della sicurezza e del Responsabile del cantiere;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite date dalla CQAP e dall'Ufficio tecnico comunale in ordine al parere paesaggistico rilasciato dal Comune di Poggio Torriana con nota prot. n.8440 del 29/07/2016;
- dovranno essere rispettati i termini per l'ultimazione dei lavori e per il ripristino dell'area come indicato nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, allegato al progetto;
- in posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà

essere esposto un cartello riportante:

- Nome e cognome del titolare del presente atto;
- Nome e cognome del D.L.;
- Nome e cognome del costruttore;
- Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
- Oggetto dei lavori;
- Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.

91. Nella realizzazione delle discarica di G4, dei cumuli di terreno e delle opere connesse agli impianti di discarica il Gestore deve attenersi a quanto previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente integrati e modificati, seguendo le modalità operative e tecniche specificate nelle relazioni specialistiche, parti integranti del progetto e del S.I.A, così come approvate nella presente VIA

92. Tutte le operazioni di movimentazione del terreno devono avvenire limitando al massimo la produzione e diffusione di polveri

93. L'illuminazione dell'area di discarica attraverso la torre faro deve essere attivata solamente quando l'impianto è in funzione e per stretti motivi di sicurezza.

94. Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere n. 60/2015 dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al protocollo regionale n. PG/2016/528921 del 14/07/2016, in merito al vincolo idrogeologico che di seguito si riportano:

i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla domanda e nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste siano rispettate le tipologie progettuali, le condizioni tecniche, operative e gestionali illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma del Dott. Ing. Maurizio Carbone, Dott. Ing. Gianfranco Marchi e Dott. Geol. Alfredo Ricci, che qui si intendono richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo;

- tutti i cumuli di terreno temporanei derivanti dalle previste lavorazioni dovranno essere disposti secondo modalità tali da non creare pregiudizio alla stabilità dei versanti e consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- in fase di cantiere, qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, siano poste in essere tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e/o delle scarpate ed il corretto smaltimento delle acque predisponendo opere anche di natura provvisoria;

- ad opere ultimate si provveda allo smantellamento di tutte i presidi provvisori e/o temporanei funzionali alla gestione del cantiere.

In particolare per quanto concerne le attività, gli interventi, le opere previste per la formazione del corpo di discarica e le opere a questa accessorie dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella formazione dell'invaso di abbancamento sia rimossa completamente la coltre superficiale, composta da materiale detritico, creando un fondo di discarica omogeneo per caratteristiche geomeccaniche;
- le scarpate che collegano i gradoni intermedi del corpo di discarica siano profilate secondo pendenze, come valutate dal progetto, compatibili con le caratteristiche meccaniche del substrato formazionale sulle quali saranno attestate. Nella fase esecutiva di profilatura del bacino di stoccaggio, nel caso in cui si rilevassero zone puntuali e/o sacche formazionali qualificate da proprietà geotecniche discordanti rispetto a quelle assunte nelle ipotesi progettuali, si provveda alla loro bonifica e/o rimozione, ovvero siano rimodulate le pendenze delle scarpate al fine di perseguire i necessari margini di sicurezza in termini di stabilità;
- le fondazioni di tutte le opere in progetto, adeguatamente dimensionate, siano impostate su terreni compatti ed omogenei per caratteristiche geomeccaniche;
- i pali di grande diametro costituenti il nucleo della briglia di valle siano adeguatamente dimensionati a sforzo di taglio in ragione delle effettive azioni di progetto;
- nelle opere di stabilizzazione e/o consolidamento occorrenti alla definizione del tracciato della viabilità di accesso al corpo di discarica, ovvero necessarie a preservare la pista di servizio esistente, costituite rispettivamente da due gabbionate ed un muro di sostegno, sia prevista la posa in opera, a tergo dei paramenti di monte delle stesse, di dispositivi di drenaggio delle acque di infiltrazione atti ad evitare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali nelle coperture;
- a monte ed a valle del tracciato della pista di accesso della discarica, in corrispondenza delle più ampie falde derivanti dalla riprofilatura del versante, sia impostata una rete di regimazione delle acque meteoriche ad evitare possibili fenomeni di erosione diffusa e/o ne sia previsto un inerbimento stabile ricorrendo, eventualmente, alla posa di biostuoie e contestuale idrosemina con miscuglio di semina costituito da cenosi erbacee locali;
- in esito alle risultanze dei controlli periodici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo delle opere di regimazione idrica superficiali, costituite

da fossi di guardia sul gradone di coronamento dell'invaso, fossi di scolo perimetrali all'area di invaso e da fossette stradali, siano prontamente attuati i necessari interventi manutentivi e/o di ripristino delle opere eventualmente ammalorate;

- il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà prevedere il controllo periodico dello stato evolutivo delle pendici sovrastanti la linea di coronamento della discarica prevedendo, in esito alle predette verifiche, la predisposizione delle opere e/o degli interventi che si rendessero necessari al fine di contenere e/o limitare fenomeni erosivi, dilavamenti, movimenti corticali, scoscendimenti superficiali ecc., previa acquisizione, in ragione della loro tipologia e consistenza, del necessario titolo abilitativo.

Relativamente all'area di stoccaggio n. 1 dislocata lungo l'iniziale tratto di Via Morsano e sulla quale è prevista la collocazione temporanea di un volume di terreno pari a ca. 120.000 mc. in attesa del suo reimpiego, ipotizzato non prima di 13 anni dall'apertura della discarica G4, si prescrive quanto segue:

- preliminarmente alla collocazione del terreno sia prevista la riprofilatura della pendice, mediante gradonatura in contropendenza, atta alla formazione di idonea base di appoggio dei rilevati;
- i suoli di risulta biologicamente attivi, derivanti dalla scarifica superficiale predisposta ai fini della formazione del piano di appoggio dei rilevati, siano accantonati e riutilizzati per la copertura dei rilevati;
- nel corso delle lavorazioni siano intraprese tutte le misure gestionali e definite le opere provvisorie necessarie a limitare i ristagni idrici con conseguente imbibizione e scadimento delle caratteristiche meccaniche dei terreni;
- nella formazione dei rilevati sia impiegato terreno con un idoneo tenore di umidità, al fine di consentire un ottimale grado di costipamento, prevedendone la compattazione per strati successivi di modesto spessore (max. 30 cm.) con idoneo mezzo meccanico;
- a lavori ultimati si provveda al tempestivo inerbimento e/o piantumazione delle scarpate di neoformazione con eventuale posa sui profili più acclivi corrispondenti alle porzioni di raccordo con l'originario profilo topografico, ovvero in corrispondenza delle opere di regimazione idrica, di elementi antierosivi;
- ultimate le operazioni di formazione dei rilevati, e completato il loro ricoprimento con lo strato di suolo biologicamente attivo precedentemente accantonato, si dovrà provvedere tempestivamente al rinverdimento delle superfici mediante la restituzione dell'area

all'attuale uso agronomico. Sulle superfici così formate dovrà essere predisposta una rete minuta di scolo, costituita da fosse livellari e solchi acquai adeguatamente dimensionati e spazati, collettati alla rete di scolo naturale.

95. In merito all'area di stoccaggio temporaneo n. 2 dovranno essere rispettate prescrizioni contenute nel parere dell'Unione Comuni Valmarecchia rilasciato in data 20 aprile 2016, acquisite al protocollo regionale n. PG/2016/289770 in data 21/04/2016, che di seguito si riportano:

- per tutto quanto non oggetto delle successive prescrizioni, venga realizzato quanto previsto negli elaborati di progetto ed integrativi presentati, secondo le tipologie, cronoprogramma e modalità realizzative ivi indicate;
- le briglie di terra ed i sistemi di drenaggio del sottosuolo dovranno essere realizzati preliminarmente a qualsiasi altro intervento di sistemazione dell'area e/o di movimentazione del terreno;
- le opere di drenaggio dovranno essere realizzate secondo le regole dell'arte, per garantire la massima funzionalità ed evitare fenomeni di intasamento, garantendo un'adeguata capacità e spessore drenante (spessore materasso drenante pari ad almeno $2/3 H$ dell'orizzonte di terreno in dissesto); la base delle trincee drenanti dovrà risultare sempre adeguatamente incastrata entro il substrato stabile ed impermeabile;
- ove non risulti tecnicamente possibile raggiungere le adeguate profondità di incastro delle trincee drenanti si dovrà intervenire con l'utilizzo di sistemi con dreni suborizzontali e/o pozzi drenanti adeguatamente dimensionati alle esigenze di bonifica dei versanti e con adeguato scarico superficiale delle acque intercettate;
- il sistema di drenaggio, con trincee drenanti, dovrà essere implementato con l'aggiunta di:
 - di almeno n. 1 drenaggio analogo, nella zona centrale dell'area 2a;
 - di almeno n.1 drenaggio analogo, lateralmente a quello previsto nell'area 2b;
 - di almeno n. 1 drenaggio analogo, nella zona centrale dell'area 2c;
- il piano di fondazione delle briglie di terra dovrà essere incastrato adeguatamente ed integralmente, entro i terreni del "substrato formazionale integro"; le briglie in terra dovranno essere realizzate con materiali omogenei ed idonei, realizzandole secondo strati in contropendenza, di spessore massimo di 20-30 cm, compattati alla massima densità proctor, con mezzi adeguati (es. rulli a piede di pecora), partendo dal basso;
- alle opere di piantumazione/ripristino ambientale (da realizzare con essenze arboreo/arbustive forestali autoctone), dovrà essere garantita una manutenzione

minima (cure colturali, rispristino fallanze, irrigazione, ecc.), per almeno 36 mesi dal termine dei lavori di riprofilatura morfologica finale;

- vengano mantenute in piena e corretta efficienza tutte le opere di regimazione delle acque superficiali e del primo sottosuolo, avendo cura di non determinare fenomeni erosivi e/o di ristagno, cui potrebbe conseguire un rammollimento dei terreni, con conseguente decadimento delle caratteristiche geomeccaniche degli stessi e/o eventuali movimenti di massa.

96. Il corretto ripristino dello stato dei luoghi e il rispetto dei tempi di progetto dovranno essere garantiti da una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al costo di ripristino ambientale e morfologico delle aree di deposito n. 2 e delle relative opere connesse, a favore del Comune di Poggio Torriana.

97. Con nota prot. 25644 del 23/09/2016, acquisita al prot. regionale n. PG/2016/630265 del 26/09/2016 l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna ha indicato la seguente prescrizione per la realizzazione del manufatto di scarico nel Rio Morsano:

- lo scarico dovrà essere dotato di idoneo manufatto in cls armato e ancorato su pali di legno (di pino o castagno) in grado da evitare fenomeni di ribaltamento;
- la ditta concessionaria dovrà provvedere alla realizzazione di una difesa in pietrame di pezzatura variabile compresa fra 100 kg e kg. 1.000 a protezione delle sponde da fenomeni di erosione, idoneamente ammortata nelle sponde del Rio Morsano; inoltre a monte e a valle dello scarico dovrà provvedere alla sistemazione del corso d'acqua con raccordi delle sponde naturali al tratto rivestito con pietrame; la ditta concessionaria dovrà, inoltre, farsi carico della manutenzione del tratto d'alveo interessato dallo scarico ogni qualvolta lo si renda necessario.

98. Con nota prot. 26498 del 29/09/2016, acquisita al prot. regionale n. PG/2016/640264 del 30/09/2016 l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna ha indicato la seguente prescrizione per quanto riguarda i tre attraversamenti del Rio Morsano con le piste di accesso provvisorio alle aree di stoccaggio temporaneo n.2:

- a monte e a valle di ogni attraversamento provvisorio si deve procedere alla messa in opera di pietrame di idonea pezzatura al fine di proteggere le sponde del Rio Morsano dai fenomeni erosivi conseguenti al restringimento di sezione.

99. In considerazione delle condizioni di fragilità della strada comunale Ginestreto che si snoda a lato del calanco dove verrà realizzata la discarica Ginestreto 4, si prescrive di realizzare adeguati lavori di stabilizzazione del lato

stradale prospiciente il fronte del calanco con opere di consolidamento di adeguata dimensione e lunghezza durante i lavori di realizzazione della discarica in progetto. Nel caso in cui venissero provocati ulteriori danni in seguito ai lavori di sbancamento per la realizzazione della nuova discarica che ne compromettano l'assetto e la percorribilità si prescrive l'obbligo di ripristinare - nel minor tempo possibile e su precisa disposizione del Comune di Sogliano al Rubicone - le condizioni di adeguata viabilità di tale strada.

100. Per quanto riguarda la concessione temporanea per l'occupazione di aree demaniali in alveo ed in entrambe le sponde del Rio Morsano, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni indicate nelle determinazioni dirigenziali 4218/2016 e 4219/2016 del 28/10/2016 rilasciate dall'ARPAE SAC di Rimini:

- a monte ed a valle di ogni attraversamento provvisorio si dovrà mettere in opera pietrame di idonea pezzatura al fine di proteggere le sponde del Rio Morsano dai fenomeni erosivi conseguenti al restringimento di sezione;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato al SAC di ARPAE un idoneo elaborato grafico in cui sia riportato su base catastale il rilievo planialtimetrico di un tratto significativo dell'attuale corso d'acqua Rio Morsano, comprendente almeno 50 metri a monte del guado 2a ad almeno 50 metri a valle del guado 2c, al fine di conoscere l'effettiva consistenza catastale del demanio idrico di tale corso d'acqua;
- al termine della fase di cantiere dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- lo scarico dovrà essere realizzato con idoneo manufatto in calcestruzzo armato ed ancorato su pali di legno (di pino o castagno) in grado di evitare fenomeni di ribaltamento;
- relativamente al manufatto di scarico, dovrà essere messa in opera una difesa in pietrame di pezzatura variabile compresa fra kg. 100 e kg. 1000 a protezione delle sponde da fenomeni di erosione, idoneamente ammorsata nelle sponde del Rio Morsano;
- a monte e a valle dello scarico si dovrà provvedere alla sistemazione del corso d'acqua con raccordi delle sponde naturali al tratto rivestito con pietrame;
- Sogliano Ambiente s.p.a. dovrà comunicare per iscritto, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, le date di inizio e di fine dei lavori e provvedere, prima di dare inizio alle lavorazioni, a nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni potranno essere inviate anche a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, o a mezzo p.e.c.

stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o
consegnate a mano presso gli uffici dell'Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,
Servizio Area Romagna, Sede di Rimini in via Rosaspina n.7;

- qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano proprietà demaniale, presenti in loco trasportati dalla corrente d'acqua, quali rami, tronchi e/o materiali di varia natura, dovranno essere rimossi dalle aree di cantiere e trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;
- per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 3939 del 06.09.1994);
- tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno dell'alveo del Torrente Rio Morsano, è necessario che Sogliano Ambiente s.p.a. attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità, bollettino consultabile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;
- per i lavori da realizzarsi nell'alveo del Rio Morsano, sarà compito di Sogliano Ambiente s.p.a. chiedere la preventiva autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Caccia e Pesca che valuterà se richiedere, in base alla tipologia dei lavori da eseguire, il parere previsto dall'art. 9 della L.R. 11/2012;
- Sogliano Ambiente s.p.a. è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
- Sogliano Ambiente s.p.a. è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna addetto al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste incaricate per rilievi, accertamenti;
- dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza della Amministrazione concedente nonché dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
- l'Amministrazione concedente nonché l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio

Area Romagna restano, in ogni caso, estranee da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

- la violazione alle disposizioni e condizioni alle prescrizioni sopraindicate sarà punita a norma di legge;
- il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal proponente a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione ammesse dall'Amministrazione concedente;
- l'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni;
- ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del proponente;
- il proponente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
- l'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
- il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal proponente ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- il proponente è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il proponente si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
- nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal proponente per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua;
- il proponente è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in

materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il proponente è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi e/o autorizzazioni occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;

- la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il proponente non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il proponente, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
- la concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
- l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;
- la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il proponente, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il proponente non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione;
- considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:
 - o al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo

stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.

- o Considerato che l'area ricade in prossimità di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal proponente la valutazione e/o preavalutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

101. Per quanto riguarda il Piano di Utilizzo sui materiali da scavo redatto ai sensi del DM 161/2012, si indicano le seguenti prescrizioni:

- Considerato che in fase preliminare, non è stato possibile effettuare l'indagine ambientale sui materiali da scavare, così come previsto all'.8 del D.M. 161/2012 tale caratterizzazione dovrà essere effettuata in corso d'opera con le modalità previste dall'allegato 4 e 8 del medesimo Decreto. L'esito della caratterizzazione dei terreni effettuata in corso d'opera dovrà essere trasmesso alla Regione Emilia Romagna e alla competente Arpa di Forli/Cesena.
- A conclusione dei lavori di escavazione e utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere comunicata all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto riutilizzo (D.A.U.) così come previsto dall'allegato 7 del DM 161/2012.
- Lo stoccaggio intermedio del materiale di scavo oggetto del piano di utilizzo dovrà avvenire esclusivamente nelle aree denominate " area stoccaggio 1 e 2 " nel rispetto delle prescrizione contenute nell'Atto di AIA.
- Dovrà essere predisposta apposita segnaletica relativa al deposito di materiale escavato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.M. 161/2012
- Le metodologie di scavo non dovranno determinare una potenziale contaminazione dei materiali scavati.
- Deve essere compilata la modulistica per la tracciabilità di cui all'All. 7 del DM 161/2012, cioè la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU); tale documentazione deve essere compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.
- In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'All.6 del DM 161/2012.
- Il termine di validità del Piano di utilizzo è pari a tre anni per l'area di stoccaggio n.2 e pari a 13 anni per l'area di stoccaggio n.1 dall'inizio di coltivazione della discarica G4. E' fatta salva la facoltà del proponente di presentare, entro i tre mesi antecedenti la scadenza dei

predetti termini, un nuovo Piano di utilizzo di durata pari a un anno. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo.

- Il proponente Sogliano Ambiente deve comunicare alla Regione Emilia-Romagna ed ad ARPAE l'eventuale esecutore del Piano, se diverso dal proponente, prima dell'inizio dei lavori.
- Allo scadere dei termini di validità del Piano di Utilizzo ed in caso di inadempienze relative al Piano stesso, il materiale di scavo perde le caratteristiche di sottoprodotto e si applica quanto previsto dal DM 161/2012.

Atmosfera

102. Sogliano Ambiente deve assicurare i limiti e le prescrizioni di seguito descritti. Le caratteristiche dei punti delle emissioni convogliate ed i valori limite sono riportati nella Tabella seguente.

Sigla emissione	provenienza	portata Nm ³ /h	durata (ore) altezza (m)	tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante emissione mg/Nm ³	condizioni	Impianto abbattimento	periodicità autocontrolli
D401	Vasca ossidazione impianto di trattamento del percolato	Tiraggio naturale	-	-	-	Minimizzazione dell'emissione odorigena	-	-
E2 ⁽¹⁾	Torcia di combustione biogas di emergenza per G1 - G2 - G4	12.000	24 ore 9 metri	-	-	T ° > 850 °C O ₂ > 3% in vol. Tempo ritenzione ≥0,3 s	-	-
E3 ⁽¹⁾	Torcia combustione biogas di emergenza per G1 - G2 - G4	4.000	24 ore 6,6 metri	-	-	T ° > 850 °C O ₂ > 3% in vol. Tempo ritenzione ≥0,3 s	-	-
B101 emergenza (per G2-4 G2-5 e G2-6) Tale punto verrà smesso con l'attivazione di B102	Caldaia alimentata a biogas produzione acqua calda impianto trattamento percolato PTN 0,75 MW	800	Saltuari in caso di fermo di G2-5 e G2-6 Max 60 g/a 6 metri	-	-	-	-	-
B102 Caldaia alimentata a biogas	A servizio dell'impianto trattamento	3000	24 ore 6,5 metri	NOx (come NO ₂)	200 ⁽²⁾	efficienza di combustione (CO ₂ /CO + CO ₂) minima del 99.0%	-	vedi PMeC
				CO	100 ⁽²⁾			

Sigla emissioni	provenienza	portata Nm ³ /h	durata (ore) altezza (m)	tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante emissione mg/Nm ³	condizioni	Impianto abbattimento	periodicità autocontrolli
	percolato PTN 1396 KW							
G2-4 Emergenza (D.Lgs. 387 lotto G2a)	Motore cogener. da 488 KWe (Emergenza solo per G2-4)	4430	Saltuaria 7,5 metri	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
HF	2 ⁽³⁾							
G2-4 (D.Lgs. 387 lotto G2a)	Motore cogener. da 1046 Kwe	4430	24 ore 7,5	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
HF	2 ⁽³⁾							
G2-5 (D.Lgs. 387 lotto G2b)	Motore di cogener. da 1415 KWe	7056	24 ore 7,5 metri	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT				
HF	2 ⁽³⁾							
G2-6 (D.Lgs. 387 lotto G2b)	Motore di cogener. da 1415 KWe	7056	24 ore 7,5 metri	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			

Sigla emissione	provenienza	portata Nm ³ /h	durata (ore) altezza (m)	tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante emissione mg/Nm ³	condizioni	Impianto abbattimento	periodicità autocontrolli
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
				HF	2 ⁽³⁾			
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
				HF	2 ⁽³⁾			

Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi

⁽¹⁾ Considerato che l'Allegato 2 sub 1 del DM 05/02/98 e smi, punto 2 Biogas non riporta alcuna indicazione relativa a torce di emergenza, per analogia a quanto indicato al punto 16 della DGR 1496/11 relativa agli impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione alimentati a biogas, non si prevedono valori limite di emissione.

⁽²⁾ Tali concentrazioni vanno riferite al 3% di ossigeno.

⁽³⁾ Tali concentrazioni vanno riferite al 5% di ossigeno.

103. In riferimento al punto emissivo B102 i valori limite e le condizioni di esercizio sono da applicarsi successivamente alla fase di messa a regime.

104. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo pec) all'Arpae di Forlì-Cesena, la data di messa in esercizio della nuova emissione B102 con un anticipo di almeno 15 giorni.

105. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, Sogliano Ambiente deve provvedere alla messa a regime dell'impianto connesso alla rispettiva emissione.

106. Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione B102 e per un periodo di 10 giorni Sogliano Ambiente deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo Sogliano Ambiente è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo pec), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.

107. Il punto emissivo B101 deve essere dismesso a seguito della fase di messa a regime del punto B102 e conseguentemente, i valori limite e le condizioni di esercizio, comprese le eventuali registrazioni relative al PMeC, non sono più da espletarsi.
108. Le torce E2 ed E3 devono essere dotate di sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento delle stesse e/o del sistema di accensione.
109. Le torce devono essere utilizzate solo in caso di interruzioni del funzionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica, in caso di un eccesso temporaneo di produzione del biogas rispetto alla potenzialità di trattamento dell'impianto di cogenerazione o in caso di produzione di biogas con basse concentrazioni di metano che non ne consentano il recupero. Qualora l'eccesso di produzione del biogas dovesse mantenersi costante e duraturo nel tempo il Gestore deve attivarsi, nel minor tempo possibile, affinché tale biogas in eccesso venga recuperato.
110. Considerato che non sono stabiliti limiti specifici nei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle Emissioni Inquinanti in Atmosfera, la termodistruzione del gas di discarica (Torce di emergenza E2 ed E3) deve rispettare le specifiche indicate al punto 2.5, dell'allegato 1, del D.Lgs 36/03 ed in particolare: la temperatura della camera di combustione deve essere maggiore di 850°C; la concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume; il tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.
111. Sogliano Ambiente è autorizzato ad utilizzare la caldaia che genera il punto di emissione B101 per una durata massima di 60 giorni anno. Devono essere annotati, con cadenza almeno semestrale, i giorni e le ore di utilizzo di tale impianto nel registro delle emissioni vidimato.
112. Il punto emissivo B102 deve essere dotato di analizzatore per la misurazione in continuo dell'ossigeno, del CO e della temperatura nell'effluente gassoso.
113. A valle di ogni scambiatore per il recupero del calore (escluso G2-4 quando è in funzione il motore endotermico di emergenza da 488 KWe) deve essere mantenuto in efficienza il sistema in continuo con tecnica estrattiva di analisi dei fumi prodotti dalla combustione per la misura e la registrazione automatica della temperatura dei fumi, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e tenore volumetrico di ossigeno.
114. Qualora gli analizzatori del sistema di rilevazione in continuo dell'impianto di cogenerazione venissero sostituiti, gli stessi, al momento dell'acquisto, devono essere corredati, di una certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato secondo la norma EN/ISO 17025 che ne attesti l'idoneità per le misurazioni cui sono destinati (campo d'impiego, campo di linearità, interferenze, incertezza di misura).
115. Almeno annualmente, su tutti gli analizzatori installati

sui cogeneratori (G2-4; G2-5; G2-6), deve essere verificata la taratura (AST), mediante materiali di riferimento certificati misurando almeno 5 concentrazioni diverse (valore di zero compreso) distribuite con regolarità sull'intero campo di taratura. Nel caso la precedente taratura non risulti confermata, deve essere effettuata una nuova taratura. I criteri di accettabilità della taratura vanno stabiliti conformemente alla normativa tecnica internazionale (ISO EN) vigente in materia

116. Il corretto funzionamento del sistema in continuo sui cogeneratori (G2-4; G2-5; G2-6) va verificato almeno mensilmente (QAL3), mediante la misurazione del livello di zero e di una concentrazione nota (span). Le letture di zero e span devono risultare comprese all'interno di una fascia di valori definita conformemente a norme internazionali di riferimento.
117. Almeno quinquennialmente deve essere effettuata la taratura QAL2 sugli analizzatori in continuo (G2-4, G2-5, G2-6).
118. Per tutti i misuratori in continuo deve essere garantita una frequenza di acquisizione dati pari ad almeno 1 dato ogni 5 minuti.
119. Quando è in funzione il motore di emergenza da 488 Kwe, il sistema di monitoraggio in continuo sul punto di emissione G2-4 non deve essere effettuato. Si evidenzia altresì che per tale motore non è obbligatorio effettuare nemmeno gli autocontrolli annuali. Devono essere annotati, con cadenza almeno semestrale, i giorni e le ore di utilizzo di tale motore.
120. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo utilizzando la numerazione prevista dalla tabella del presente atto di AIA.
121. Per quanto riguarda i metodi di riferimento utilizzabili per il controllo del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati e per la valutazione dei risultati, si deve fare riferimento all'Allegato 3 - Documento Tecnico dell'AIA. Eventuali altri metodi devono essere concordati con il Responsabile del Servizio Territoriale e del Dipartimento Tecnico di Arpae.
122. Per l'effettuazione dei campionamenti alle emissioni, la collocazione dei punti di prelievo, la dotazione di attrezzature e le prese di misura dei camini devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato 3 - Documento Tecnico allegato all'AIA.
123. Sogliano Ambiente deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti secondo le proprie procedure interne, con riguardo particolare agli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate.

124. In apposito registro devono essere annotati gli esiti dei monitoraggi e allegati e puntati i rapporti di prova dei prelievi analitici; tali registrazioni devono essere firmate dal Responsabile dell'impianto. Nello stesso registro devono essere annotate eventuali anomalie di funzionamento o periodi di fermo. Il registro deve essere messo a disposizione degli organi di controllo competenti.
125. Gli impianti di aspirazione e combustione del biogas devono essere mantenuti in esercizio per tutta la durata della gestione operativa e post-operativa della discarica.
126. Tutte le operazioni di movimentazione del terreno devono avvenire limitando al massimo la produzione e diffusione di polveri.
127. Al termine della coltivazione giornaliera deve essere effettuata la copertura dei rifiuti con un idoneo sistema costituito da materiale come terreno o biostabilizzato o teli a carbone attivo, al fine di evitare la dispersioni di polveri o emanazioni moleste o nocive e l'accesso dei volatili. La copertura deve essere effettuata in modo tale da non permettere l'affioramento dei rifiuti.
128. Durante la movimentazione dei rifiuti e del materiale di copertura giornaliera nel corpo discarica, il Gestore deve limitare le emissioni polverulente.
129. Devono essere adottati sistemi che garantiscano la bagnatura della viabilità della discarica al fine di ridurre il sollevamento di polveri causato dal passaggio dei mezzi.
130. Tutti i pozzi di captazione del biogas presenti nel corpo discarica devono essere collegati all'impianto centrale di aspirazione della discarica ad eccezione di quelli che per esigenze tecniche, non possono essere collegati ma devono essere sigillati con chiusura pneumatica, al fine di evitare la fuoriuscita di biogas.

Odori

131. Deve essere mantenuto in perfetta efficienza, sugli scarichi della condensa presso le sottostazioni di regolazioni del biogas, il sistema a carboni attivi di abbattimento dei composti odorigeni.

Acque superficiali e sotterranee

132. La soglia di allarme relativa al parametro conducibilità inerente il monitoraggio in continuo delle acque dei canali di fondo (G2-G4) viene ridotto a 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ prendendo a riferimento la concentrazione monitorata nelle acque superficiali del Rio Morsano.
133. Deve essere presentata la "Planimetria della rete di regimazione delle acque meteoriche" aggiornata in quanto come da prescrizione il canale di fondo della discarica G4 deve raccogliere solo ed esclusivamente le acque meteoriche che ricadono sul corpo discarica in cui non è presente il rifiuto. Tutte le acque di coronamento devono essere convogliate a

valle attraverso la rete di regimazione già presente in destra e sinistra orografica del corpo discarica.

134. Deve essere realizzato un piezometro alla base della discarica G4 che sarà denominato S1/G4 all'esterno dell'argine di contenimento ma nell'ambito della Formazione BOE che raggiunga la profondità di posa dell'argine stesso. Tale piezometro deve essere adeguatamente tamponato in superficie in modo da garantire l'isolamento rispetto alle acque meteoriche.
135. Deve essere predisposto un monitoraggio in continuo della conducibilità, torbidità e ossigeno disciolto nelle acque del canale di fondo della discarica G2.
136. Deve essere aggiornato il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) della discarica G4 con la descrizione delle modalità di ricircolo del percolato in fase post-operativa.
137. Gli scarichi autorizzati presso il sito di Ginestreto che recapitano nelle acque superficiali del rio Morsano, sono: scarico denominato "A" acque reflue domestiche, scarico denominato "C" acque reflue di prima pioggia e scarichi denominati "B" e "D" di acque reflue industriali.
138. Il responsabile degli scarichi deve garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
139. Le fosse Imhoff, i pozzetti sgrassatori, il dissabbiatore, le vasche di disolezione e la vasca di prima pioggia devono essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore l'anno. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore Pubblico o impianto autorizzato.
140. Sogliano Ambiente deve annotare tutte le asportazioni di fango e degli oli nel registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento devono essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
141. Sogliano Ambiente deve mantenere tutti gli impianti tecnici di trattamento, di conduzione dei liquami e i pozzetti di ispezione costantemente liberi e accessibili per la manutenzione, controlli, interventi di emergenza. I pozzetti di campionamento devono essere mantenuti costantemente accessibili a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e smi.
142. Sogliano Ambiente deve mantenere in perfetta efficienza i sistemi audiovisivi che segnalano i riempimenti delle vasche di stoccaggio degli oli.

Scarico A - Acque reflue domestiche

143. Il responsabile dello scarico delle acque reflue domestiche deve curare ed eventualmente sostituire periodicamente sia le piante posizionate sul letto assorbente

sia il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la funzionalità dell'impianto.

144. Per tutto il perimetro del letto assorbente, devono essere mantenuti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro.

145. Almeno 1 volta l'anno devono essere eseguiti idonei lavaggi delle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.

Scarico B - Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio automezzi

146. Lo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tab. 3, dell'Allegato 5 - Parte III - del D.Lgs. 152/06 e smi. I parametri da ricercare sono quelli previsti dalla relativa scheda del PSC allegato all' AIA.

147. Sogliano Ambiente deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui in particolare alla vasca di sedimentazione. Inoltre al disoleatore e ai filtri a coalescenza, deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice ha fornito a corredo dell'impianto.

148. Lo svuotamento del vano degli oli deve avvenire con periodicità adeguata. Detti oli devono essere stoccati in altro contenitore o aspirati in cisterna e smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici.

Scarico C - Acque reflue di prima pioggia

149. Sogliano Ambiente deve mantenere in perfetta efficienza il sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.

150. Sogliano Ambiente deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui in particolare al vano dei sedimenti. Inoltre all'impianto disoleatore e ai filtri a coalescenza, deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice ha fornito a corredo dell'impianto.

151. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso, i reflui nel disoleatore, con una portata massima pari a 1,0 L/sec.

Scarico D - Acque reflue industriali impianto trattamento percolati

152. La capacità di trattamento dell'impianto è pari a 24.000 t/a con una portata dello scarico di 3.000 l/h fino alla data di inizio coltivazione di G4. Dopo tale data la capacità di trattamento sarà pari a 30.000 t/a con una portata pari a 3750 l/h.

153. Lo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tab. 3, dell'Allegato 5 - Parte III - del D.Lgs. 152/06 e smi. I parametri da ricercare sono quelli previsti dalla relativa del PSC allegato all'AIA.
154. L'addensato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato può essere reimpresso nel corpo discarica che in coltivazione.
155. Al termine della coltivazione della discarica operativa l'addensato deve essere classificato come rifiuto e smaltito presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
156. Devono essere mantenuti in perfetta efficienza: il conta litri nelle linee di adduzione del percolato di G1 - G2 - G4; il campionatore automatico refrigerato installato prima dello scarico in acque superficiali dell'effluente prodotto dall'impianto di trattamento dei percolati.

Suolo e sottosuolo

157. Tutti i serbatoi interrati devono essere sottoposti ad un collaudo quinquennale finalizzato a verificarne la tenuta. I risultati della verifica devono essere inseriti nel successivo report annuale.
158. Sui collettori principali di adduzione in pressione del biogas e del percolato devono essere sottoposti ad un collaudo quinquennale finalizzato a verificarne la tenuta. I risultati della verifica devono essere inseriti nel successivo report annuale.
159. I canali di fondo di G2 e G4, nella fase di realizzazione del capping della relativa discarica devono essere riempiti per tutta la loro lunghezza da monte fino a valle con idoneo materiale consolidante atto a conferire a detti manufatti l'integrità strutturale con il fondo della discarica. Prima della realizzazione di dette opere deve essere inoltrato ad Arpaè Forlì-Cesena la documentazione attestante le modalità di realizzazione delle stesse.
160. La strumentazione adibita alle rilevazioni inerenti la stabilità deve essere mantenuta e sostituita in caso di rotture o mancata funzionalità.
161. Tutti i fenomeni franosi significativi che si possono verificare nell'area interessata dal sito di Ginestreto devono essere comunicati all'Arpaè di Forlì-Cesena.

Rumore

162. Devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione di cui alla vigente classificazione acustica ed i limiti differenziali di immissione presso gli ambienti abitativi di cui al DPCM 14/11/1997.
163. Nel caso di modifiche all'impianto che comportino una significativa variazione dell'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori sensibili (in riferimento al lay-out dell'attività, alla tipologia e al numero delle sorgenti sonore presenti, al traffico indotto ecc.) deve essere preventivamente predisposta ed inviata all'Arpaè di Forlì-Cesena una nuova valutazione previsionale di impatto acustico.

Contestualmente deve essere inoltrato all'Autorità Competente anche l'aggiornamento della Planimetria 3C delle sorgenti sonore.

164. Sogliano Ambiente deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

165. Il monitoraggio delle emissioni sonore deve essere eseguito in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dal DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dall'Allegato II "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio" del DM 31/01/05.

Traffico

166. Visto il prolungamento temporale del carico viabilistico sulla Via Provinciale Uso (SP 13) in comune di Poggio Torriana dovuto successivamente all'apertura della nuova discarica "G4" a causa dell'attraversamento dei centri abitati, per gli evidenti limiti di carico del traffico e per la scarsa dotazione di tipo ciclopedonale, Sogliano Ambiente dovrà concordare, anche dal punto di vista finanziario, con il Comune di Poggio Torriana un progetto che vada a migliorare le attuali problematiche sulla sicurezza stradale e criticità indotte sulla viabilità locale.

167. Al fine di migliorare il tratto di viabilità in località Lo Stradone interessato dall'esercizio della discarica il proponente in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate deve individuare adeguati interventi di messa in sicurezza.

Opere di mitigazione e compensazione

168. Sogliano Ambiente deve presentare un piano denominato "*Opere naturalistiche di compensazione e mitigazione d'impatto area Ginestreto*" in cui sono descritti dettagliatamente gli interventi approvati con i relativi monitoraggi e/o interventi di manutenzione delle opere previste e approvate per tutto il sito di Ginestreto; ciò al fine di avere un unico documento in cui siano indicati tutti gli interventi che il proponente deve ancora attuare e/o mantenere fino alla post-gestione delle discariche. A tale documento devono essere allegate le planimetrie di progetto approvate.

169. Deve essere realizzato l'impianto di opere naturalistiche atte a mitigazione l'impatto ambientale del parco serbatoi della discarica G2. Il progetto deve essere conforme agli elaborati approvati.

170. Il ripristino ambientale deve essere conforme a quanto riportato nel progetto stesso. Alla chiusura di ogni impianto di discarica, il Gestore è tenuto a provvedere all'esecuzione degli interventi descritti nel piano medesimo nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso.

171. Le essenze arboree e arbustive devono essere dotata di protezione contro la fauna selvatica.

172. Gli interventi di fertilizzazione dei terreni, devono essere eseguiti in modo da non produrre percolati inquinanti per dilavamento dovuto alle precipitazioni.
173. L'eventuale messa a dimora di biancospini, azzeruoli e altre piante ornamentali del genere *Crataegus* deve essere verificata preventivamente con quanto previsto dalla Normativa Regionale in quanto tale divieto viene prorogato con cadenza annuale.
174. Per i cinque anni successivi all'impianto si deve effettuare il controllo della vegetazione erbacea, tramite sfalci, eseguiti in modo da evitare il soffocamento delle piante messe a dimora. Il controllo delle specie infestanti può essere agevolato dall'uso di dischi di materiale biodegradabile posto alla base delle piantine al momento dell'impianto. Nello stesso periodo si devono sostituire le fallanze con cadenza annuale, avendo cura di mantenere un certo livello di variabilità tra le specie utilizzate. La sostituzione delle fallanze deve avvenire con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo. Nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate alla carenza idrica, e/o alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati e/o alla presenza di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti, il termine dei cinque anni previsto per gli interventi di assistenza deve essere prolungato fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
175. Gli specchi d'acqua e le zone umide presenti nell'alveo del rio Morsano in particolare localizzati presso le briglie, devono essere mantenuti nel tempo attraverso adeguata manutenzione al fine di favorire la presenza di anfibi.
176. Per consentire il buon funzionamento e la manutenzione dei due sottopassi ad uso faunistico, deve essere evitato il ristagno di acqua all'interno dei condotti per periodi prolungati attraverso la posa di materiale ghiaioso per mantenere la permeabilità del suolo e un efficace drenaggio e permettere alla fauna un agevole attraversamento.
177. Deve essere curato e mantenuto l'inerbimento delle scarpate della strada di accesso all'impianto di scarica.
178. Terminate le operazioni di abbancamento temporaneo delle terre e rocce da scavo e realizzata la rete di scolo superficiale nelle zone denominate "zona 1" e "zona 2", Sogliano Ambiente deve realizzare e mantenere l'inerbimento di detti accumuli. Tale inerbimento deve essere mantenuto per tutto il periodo in cui permangono gli stoccaggi temporanei.
179. Le zone denominate "zona 1" e "zona 2" devono essere ripristinate, secondo il progetto approvato, nel primo anno utile dal termine delle operazioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
180. Al fine di ridurre il più possibile le perturbazioni sul sistema ambientale del Sito di importanza comunitaria, si ritiene che debbano essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure di mitigazione:

- a. i lavori dovranno essere evitati nel periodo 15 marzo - 15 luglio, periodo che coincide con le fasi riproduttive dell'avifauna e dell'erpetofauna, nel luogo specifico di intervento (il Disciplinare tecnico RER, 2009, indica, precauzionalmente, come periodo non adatto agli interventi nei Siti Natura 2000 il periodo 20 febbraio - 10 agosto);
- b. per eseguire i lavori previsti non potranno essere realizzate nuove piste carrabili se non la prevista pista P2 e dovranno essere utilizzate le piste esistenti;
- c. limitare il più possibile il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva, in particolare limitare il più possibile il taglio della vegetazione propria dell'habitat 92A0 nelle porzioni di terreno destinate alla realizzazione della pista P2;
- d. durante le escavazioni e gli spostamenti di terra, salvaguardare stagni, canali e fossi per non impattare negativamente sulla reale e potenziale presenza in zona di due specie di anfibi di interesse comunitario (*Triturus carnifex* e *Bombina pachypus*);
- e. adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di copertura o di scavo al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
- f. adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;
- g. utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;
- h. smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze;
- i. realizzare, come previsto dal capitolo mitigazioni dello studio di incidenza, la rete di scolo superficiale attorno alle zone di stoccaggio;
- j. realizzare, come previsto dal capitolo mitigazioni dello studio di incidenza, un'adeguata copertura vegetale temporanea sugli accumuli delle zone di stoccaggio, con funzione di consolidamento, protezione anti erosiva e mitigazione dell'impatto visivo;
- k. realizzare, come previsto dal capitolo mitigazioni dello studio di incidenza, il vivaio temporaneo in prossimità delle aree di stoccaggio, per l'uso di materiale vegetale autoctono all'interno del polo di Ginestreto e nella fase di ripristino del sito;
- l. una volta completata la coltivazione della discarica, ripristinare l'area di stoccaggio n.2 (interna al SIC) integrandola nel contesto paesaggistico e naturalistico in cui è inserita avendo cura, dopo la fase di riprofilatura del piano di campagna, di ripristinare la copertura vegetale con zone ad arbusteto e con ampie superfici di

vegetazione erbacea nelle porzioni di terreno adiacenti o in prossimità degli appezzamenti di habitat 6210, al fine di facilitare l'espansione spontanea dell'habitat;

m. al fine di compensare adeguatamente gli impatti negativi previsti si ritiene che debba obbligatoriamente essere realizzato il progetto di compensazione che prevede il ripristino della zona umida sul Fiume Marecchia, nei pressi del lago di ex cava In. Cal. System in località S. Martino dei Mulini in comune di Rimini e il potenziamento delle strutture di protezione e di fruizione per l'osservazione dell'avifauna;

b) la Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'espressione del parere ai sensi dell'art.18 della LR 9/99 e all'espressione delle competenze provinciali sulla variante al PRG del Comune di Sogliano al Rubicone con Decreto del Presidente Provinciale prot. 39356/124 del 02/11/2016 che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera; tuttavia, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

c) la Provincia di Rimini con note acquisite rispettivamente al prot. regionale PG/2016/678628 del 20/10/2016 e PG/2016/687153 del 26/10/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato condiviso nelle sedute della stessa Conferenza di Servizi; tuttavia, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

d) il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; lo stesso Comune ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 che costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

e) nella Conferenza di Servizi conclusiva è stato preso atto della riformulazione delle norme del PRG del Comune di Sogliano al Rubicone e che sono riportate nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

f) il Comune di Poggio Torriana ha espresso le proprie valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; lo stesso Comune ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- g) il Comune di Borghi ha espresso le proprie valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- h) il Comune di Santarcangelo di Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- i) il Comune di Rimini non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) l'ARPAE di Forlì-Cesena ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- k) l'ARPAE di Forlì-Cesena ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs 152/2006, per la costruzione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 (G4) di volumetria pari a 1.600.000 mc da realizzarsi in località Ginestreto, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del comune di Poggio Torriana (RN) proposto da Sogliano Ambiente Spa; l'AIA è stata rilasciata con determinazione dirigenziale n.4481/2016 del 14/11/2016; tale provvedimento costituisce l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- l) l'AUSL Romagna con nota acquisita al prot. regionale PG/2016/678104 del 20/10/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato fatto proprio dalla stessa Conferenza di Servizi; ha inoltre partecipato alla seduta conclusiva della medesima Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- m) l'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota acquisita al prot. regionale n. PG/2016/528921 del 14/07/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato condiviso nelle sedute della stessa Conferenza di Servizi; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- n) l'Unione di Comuni Valmarecchia con nota acquisita al prot. regionale n. PG/2016/289770 del 21/04/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato condiviso nelle sedute della stessa Conferenza di Servizi; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- o) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con nota acquisita al prot. regionale n. PG/2016/695019 del 31/10/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato condiviso nelle sedute della stessa Conferenza di Servizi; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- p) l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi, ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera e ha rilasciato la Valutazione di incidenza che costituisce l'Allegato n.6, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- q) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna ha inviato due pareri finalizzati al rilascio della concessione demaniale per le opere comportanti occupazione del demanio idrico in provincia di Rimini da parte di ARPAE-SAC di Rimini; tali pareri sono stati acquisiti rispettivamente al prot. regionale n. PG/2016/630265 del 26/09/2016 e n. PG/2016/640264 del 30/09/2016 e sono stati condivisi nelle sedute della Conferenza di Servizi; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- r) l'ARPAE-SAC di Rimini con determinazione dirigenziale n. 4218 del 28/10/2016 ha rilasciato la concessione per l'occupazione di aree demaniali in alveo ed in entrambe le sponde del Rio Morsano da occuparsi con guadi e piste provvisori e con una parte dell'area di stoccaggio denominata 2c che costituisce l'Allegato n.7, parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
- s) la stessa ARPAE-SAC di Rimini con determinazione dirigenziale n. 4219 del 28/10/2016 ha rilasciato la concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Rio

Morsano da occuparsi con un manufatto antierosione per scarico di acque che costituisce l'Allegato n.8, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- t) l'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca con nota acquisita al prot. regionale n. PG/2016/549086 del 26/07/2016 ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi che è stato condiviso nelle sedute della stessa Conferenza di Servizi; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Sogliano Ambiente SpA;
- v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Provincia di Rimini, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di Poggio Torriana, al Comune di Borghi, al Comune di Santarcangelo di Romagna, al Comune di Rimini, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'Unione di Comuni Valmarecchia, all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena, all'ARPAE di Rimini, all'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e all'AUSL Romagna;
- w) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia - Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
- x) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;
- y) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Allegato 1: Rapporto Ambientale

Allegato 2: Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena

Allegato 3: Autorizzazione paesaggistica - Comune di Sogliano al Rubicone

- Allegato 4: Autorizzazione paesaggistica - Comune di Poggio
Torriana
- Allegato 5: Autorizzazione Integrata Ambientale
- Allegato 6: Valutazione di incidenza
- Allegato 7: Concessione per l'occupazione di aree demaniali-
Det.Dir. 4218/2016
- Allegato 8: Concessione per l'occupazione di aree demaniali-
Det.Dir. 4219/2016